



## UNO SGUARDO SUL MONDO

di Liliana Torresin

Ho deciso di concentrare la mia attenzione su due riforme entrate in vigore nel nostro Paese a partire dal 1 Gennaio 2013. In primo luogo l'emanazione di una Circolare INPS riguardante la revoca e le restrizioni delle pensioni di invalidità per le persone disabili o per coloro che hanno una invalidità pari al 100%. L'idea di trattare questa tematica è venuta dalla lettura di un articolo scritto da Franco Bompreszi, il quale condanna in particolar modo la circolare Inps che va a ledere le già esigue concessioni per le persone con un'invalidità civile totale. Con la Circolare 149 del 28 Dicembre 2012 l'Inps fissa i nuovi importi di pensioni e indennità per gli invalidi civili. Per gli invalidi civili al 100%, fino al 2012 il limite reddituale considerato per il calcolo della pensione era relativo ai redditi personali; a partire dal 2013 viene considerato anche quello del coniuge. Chi ha dunque un reddito superiore ai 16.127 euro all'anno perde il diritto alla pensione di invalidità (275 euro mensili). Per gli invalidi parziali invece, il limite reddituale considerato continua a essere quello personale, evidenziando una disparità di trattamento. Il mondo della disabilità è in rivolta, presidenti di associazioni per disabili si scagliano duramente contro il nuovo provvedimento Inps pretendendo spiegazioni. Inoltre, a partire dal 1 Gennaio 2013 la Riforma Monti-Fornero (lg.214/2011) ha avuto i suoi effetti in materia pensionistica. Il provvedimento ha sconvolto il sistema pensionistico italiano: è aumentata l'età pensionabile, gli uomini infatti vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi, le donne a 62 e 3 mesi e la pensione di anzianità, calcolata sulla base dei contributi accumulati durante i periodi lavorativi, viene sostituita dalla pensione anticipata. Già dal 2012 è prevista un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di almeno 41 anni e un mese per le donne. Chi sceglie di andare in pensione prima dell'età anagrafica prevista, vedrà una riduzione della pensione. Il nuovo sistema dunque aumenta gli anni di lavoro, in favore anche dell'aumento dell'età media della vita, ma penalizza i lavoratori che saranno costretti a restare sul mercato del lavoro e non favorisce l'accesso ai giovani nel mercato del lavoro. Inoltre, rimangono inalterati i dislivelli tra uomini e donne: le donne infatti godono di una pensione inferiore rispetto a quella spettante agli uomini e il lavoro di cura spesso non è adeguatamente riconosciuto. Non voglio esprimere nessun giudizio di valore in merito a tali provvedimenti, ma credo che entrambe le riforme invitano a riflettere a proposito della difficile situazione dell'Italia, in merito alla tutela del lavoratore, delle invalidità sempre maggiori in un momento di forte crisi economica e politica, di tutela della persona. Penso che per la nostra futura professione di Assistenti Sociali, sia fondamentale un'attenzione in materia per cercare di svolgere al meglio la professione, in un periodo di difficoltà e restrizioni dove la tutela della persona, soprattutto di chi è più debole ed ha meno strumenti, e dei suoi diritti diventa fondamentale.



## ARTICOLO 41 BIS: A CHI È RIVOLTO E COSA PREVEDE

di Raimondi Giulia

Il 41-bis è da sempre terreno di accese discussioni e di scottanti trattative. Da un lato l'esigenza incalzante di recidere i contatti tra l'esponente della criminalità organizzata ed il mondo esterno, dall'altra le istanze garantiste che vedono nel detenuto un soggetto detentore di diritti di importanza costituzionale. Ecco i due poli, intaccabili da un lato ma apparentemente antitetici dall'altro. C'è chi pensa che il regime carcerario duro rappresenti uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità organizzata; per altri, invece, è un regime al limite del rispetto dei diritti umani, una tortura. L'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario è il risvolto carcerario che lo Stato ha dispiegato nell'emergenza relativa alla criminalità organizzata a partire dalla fine degli anni 80. Un peso importante è dato alla strage di Capaci del 23 maggio 1992 dove perse la vita Giovanni Falcone. Il carcere duro del 41 bis, ricalca modelli detentivi già sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e l'applicazione dell'allora articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: la lotta armata. Il 41 bis è inserito storicamente in un contesto penitenziario segnato dalla approvazione della legge Gozzini (1986) e delle leggi sulla dissociazione e il pentitismo. Questo articolo prevede il mancato accesso ai benefici premiali in base alla condanna, fatta salva la liberazione anticipata su buona condotta, accessibile, peraltro, solo con la collaborazione alle indagini e all'accertamento di cessato collegamento con l'"organizzazione" esterna. Il 41-bis, dunque, impedisce l'accesso ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici). I contatti tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, a volte anche per quanto riguarda il nucleo familiare. I colloqui sono limitati nel tempo e nelle forme, anche quelli telefonici non possono essere effettuati né verso le abitazioni di residenza della famiglia né verso apparecchi mobili. I famigliari, su appuntamento, si devono recare presso il carcere cittadino e da lì ricevere le telefonate. I pacchi provenienti dall'esterno e la posta devono essere precedentemente ispezionati. Gli oggetti (quali libri, foto e altri oggetti personali) che possono essere tenuti all'interno delle celle sono limitati e precedentemente selezionati. Le stesse celle appaiono come gabbie in cemento armato (di circa due o tre metri per cinque e alta tre metri) costantemente video sorvegliate. Le ore d'aria sono brevi ed effettuate in solitudine o con un numero ristretto di detenuti. Negli anni il 41bis si è esteso a nuove categorie di reato e forme di criminalità organizzata: per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico attraverso atti di violenza, induzione alla prostituzione, materiale pornografico, violenza sessuale e traffico di sostanze stupefacenti.

FACEBOOK - CERCA GRUPPO:  
"Associazione Informazione"  
E-MAIL:  
ass.informazione@gmail.com  
BLOG:  
<http://ainformazione.wordpress.com>

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA IN-FORMAZIONE  
Università degli Studi  
Milano Bicocca

*Siamo sempre alla ricerca di professionisti e studenti disposti a collaborare con noi (basta contattarci, ne saremmo molto lieti). Inoltre, se studi in Bicocca, potrai ottenere 3CFU partecipando al nostro laboratorio "Comunicare il servizio sociale". Per maggiori info scrivici una mail!*

## RESO - INCONTRO: IL RUOLO E IL LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE DELL' U.E.P.E

di Redazione

Nell'incontro organizzato all'interno del laboratorio "Comunicare il Servizio Sociale" è stata presentata la realtà dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. È stata invitata come relatrice in questo incontro la Prof.ssa Antonietta Pedrinazzi, assistente sociale ed ex direttrice dell'U.E.P.E. di Milano e Lodi. Ha iniziato il suo intervento delineando in modo chiaro le funzioni dell' U.E.P.E. in modo da dare a tutti gli studenti un quadro chiaro della cornice istituzionale e legislativa in cui il servizio è inserito. Scopo principale di questo servizio è favorire il reinserimento sociale di persone condannate e sottoposte alla limitazione della libertà personale, contribuendo alla sicurezza dei cittadini. Ha quindi delineato le misure alternative alla detenzione e le funzioni del servizio utilizzando come guida la carta dei servizi <http://ainformazione.files.wordpress.com/2010/11/carta-dei-servizi-uepe.pdf> punto di riferimento per conoscere l'offerta di servizi presente. Un elemento fondamentale che la Prof.ssa Pedrinazzi ha voluto sottolineare e portare alla nostra attenzione è come sia possibile prevenire il conflitto tra le funzioni "aiuto" e "controllo" lavorando in un servizio specialistico come l'U.E.P.E in cui la funzione di controllo è accentuata da obblighi ben precisi che l'assistente sociale ha nei confronti del tribunale. La sua risposta è stata che l'elemento fondamentale per costruire una relazione di fiducia è la chiarezza: bisogna parlare in modo chiaro all'affidato specificando fin da subito che in quanto professionista si ha l'obbligo di riferire al magistrato. Una volta chiarito questo punto cruciale sarà più semplice costruire una relazione fiduciaria non solo con l'affidato ma anche con la sua famiglia. L'assistente sociale dell'U.E.P.E. deve mantenere la stessa "chiarezza" che ha con l'affidato anche all'interno della rete primaria e secondaria con cui entra in contatto evitando che si creino "omertà" o difficili malintesi. Solo all'interno di una rete al centro della quale vi è l'affidato, rete i cui membri si muovono verso lo stesso obiettivo in un clima di collaborazione e fiducia reciproca, sarà possibile creare un reale percorso di reinserimento. All'interno di questa rete, che deve essere "curata" con costanza e dedizione, si possono creare "rapporti" che poi sono ciò che realmente facilita il percorso dell'affidato.

## TEORICAMENTE... APRI LA MENTE! IL DECRETO "SVUOTA-CARCERI" COS'È E COSA PREVEDE.

di Marta Garavaglia

Il Decreto-Legge n.211 del 22 dicembre 2011 recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" è il provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2011 al fine di affrontare il problema critico del sovraffollamento delle carceri. Conosciuto dall'Opinione Pubblica come "Decreto Svuota-Carceri", esso introduce due modifiche all'art.558 del codice di procedura penale. Con la prima si prevede che, nei casi di arresto in flagranza di reato, il giudizio direttissimo debba essere tenuto entro e non oltre le 48 ore dall'arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l'udienza nelle successive 48 ore. Con la seconda modifica viene introdotto il divieto di condurre in carcere persone arrestate per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi l'arrestato dovrà essere custodito dalle forze di polizia, a meno che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o altri motivi (stato di salute dell'arrestato, sua pericolosità). In questi casi il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato. La finalità di questa misura è quella di arginare il fenomeno delle cosiddette "porte girevoli" ( detenuti condotti nelle case circondariali per un periodo non superiore a 3 giorni) che nel 2010 ha visto coinvolte 21.000 persone. Il decreto prevede inoltre l'innalzamento da 12 a 18 mesi della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere, permettendo quindi di applicare la detenzione presso il domicilio, introdotta dalla Legge n. 199 del 26 novembre 2010

("Sfolla Carceri") a un maggior numero di detenuti. La detenzione presso il domicilio non è applicabile ai soggetti condannati per delitti gravi (terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti, omicidio, violenza sessuale di gruppo), ai delinquenti abituali e nei casi di concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti o non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio, ciò anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Il decreto prevede inoltre un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie; il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui si prevede la chiusura entro il primo febbraio 2013; l'estensione della disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), con sentenza passata in giudicato dal primo luglio 1988. Nonostante il tentativo di affrontare, almeno in parte, la difficile condizione delle carceri italiane il provvedimento voluto fortemente dal Ministro della Giustizia Severino si è bloccato. In occasione dell'approvazione della Legge di Stabilità nel dicembre 2012, il Disegno di Legge "Svuota Carceri" già approvato alla Camera dei Deputati avrebbe dovuto ottenere il consenso del Senato, ma l'opposizione di alcuni gruppi politici ha fatto rimandare il provvedimento in Commissione Giustizia.

